

IPOTESI DI ACCORDO

Oggi 28 novembre 1994, presso la FRAV Confartigianato in Venezia Marghera, si sono incontrate:

- la FRAV Confartigianato, rappresentata dal Presidente Paolo Bronzato, dal Segretario generale Franco Conte, dai Presidenti dei Gruppi regionali dell'Edilizia Quinto Dalla Libera, Giuseppe Sbalchiero e Luigi Peloso e dal Direttore del settore relazioni sindacali Renato Garibbo;
- la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Luciano Lazzari, dal Segretario generale Venanzio Rosina, dal Presidente regionale Assoedili/CNA Marcello Splendore, dal sig. Giovanni Dalle Vedove e dal Responsabile regionale per le relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la FILLEA CGIL regionale veneta, rappresentata dal Segretario generale Paola Battaglia
- la FILCA CISL regionale veneta, rappresentata dal Segretario regionale Armando Capovilla;
- la FENEAL UIL regionale veneta, rappresentata dal Segretario regionale Alberto Ghedin;

le parti, premesso che

- in data 15 luglio 1994 le Organizzazioni regionali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno avanzato richiesta di aggiornamento e modifica delle assistenze e delle prestazioni erogate dalle Casse Edili Artigiane venete C.E. A.V. e C.E.V.A. come definite nell'Accordo regionale sottoscritto dalle parti medesime il 2 giugno 1992;

- hanno convenuto e convengono sulla necessita` che le Casse Edili assicurino l'uniformita` dei trattamenti, delle prestazioni e delle assistenze nel quadro del condiviso obiettivo dell'omogeneizzazione del settore e della reciprocita` tra le diverse Casse Edili;

- nel predetto contesto le Organizzazioni sindacali regionali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil ribadiscono gli impegni contenuti nella dichiarazione sottoscritta il 23 ottobre 1991, riportata in allegato al suddetto Accordo regionale 2 giugno 1992, e si impegnano ad attivarsi affinche' anche ai sensi dell'art. 37 della legge n. 109/1994 e successivi decreti, per i diversi organismi paritetici istituiti con la contrattazione collettiva (Casse Edili), trovi

①.

Y. Lup.

— AL

prof.

[Handwritten signature]

applicazione il riconoscimento reciproco di tutti i diritti, versamenti, indennita` e prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti ai quali sono stati iscritti;

hanno convenuto quanto segue

1a. Premio giovani

Con decorrenza 1 ottobre 1994, il premio per l'ingresso dei giovani nell'edilizia artigiana è elevato a L. 300.000, previa presentazione della domanda da parte del lavoratore interessato dopo il compimento dell'anno di anzianita`.

Restano confermate le altre condizioni di cui al punto 1 dell'Accordo regionale 2 giugno 1992, ad eccezione del termine entro il quale il lavoratore dovrà avanzare domanda per ottenere la prestazione, che viene elevato a 180 giorni.

1b. Premio giovani per permanenza nel settore

Con decorrenza 1 ottobre 1994 e` riconosciuto, a favore dei giovani inseriti nell'edilizia artigiana ed iscritti alla CEAV/CEVA da tre anni continuativi, un ulteriore premio di L. 500.000; tale premio compete ai dipendenti che al momento della richiesta non abbiano superato i 29 anni d'eta`.

Il termine di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato e` fissato, come per il premio 1a, in 180 giorni.

I premi 1a e 1b sono cumulabili tra loro.

2. Contributo per i figli studenti

Con decorrenza 1 ottobre 1994 i lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete hanno diritto di ottenere, previa domanda documentata, l'attribuzione di contributi di studio per i figli a carico nelle seguenti misure:

- a) L. 200.000 per la frequenza di corsi di scuola media inferiore;
- b) L. 300.000 per la frequenza di corsi di formazione professionale legalmente riconosciuti al termine dei quali sia previsto il conseguimento del diploma o dell'attestato di qualifica;
- c) L. 400.000 per la frequenza di corsi di scuola media superiore;
- d) L. 600.000 per la frequenza di corsi universitari, limitatamente alla durata legale dei corsi stessi, con esclusione degli anni considerati dall'ordinamento degli studi "ripetenti" o "fuori corso".

Per l'ottenimento delle suddette prestazioni, le domande debbono essere presentate, corredate dalla certificazione dell'avvenuta frequenza, nel termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.

3. Premio matrimoniale

Con decorrenza 1 ottobre 1994 i lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete che abbiano contratto matrimonio in costanza di rapporto di lavoro dopo l'1 ottobre

D.

Glunif

[Signature]

[Signature]

1994 hanno diritto di ottenere, previa domanda documentata, l'attribuzione di un premio matrimoniale in misura pari a L. 500.000.

La domanda dovrà essere presentata nel termine perentorio di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

4. Acquisto della prima casa

Con decorrenza 1 ottobre 1994 ai lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete da almeno tre anni continuativi, che abbiano ottenuto o maturato il diritto all'erogazione dell'A.P.E. nel biennio antecedente alla data di presentazione della richiesta e che abbiano contratto mutui con Istituti di Credito per l'acquisto della prima casa, viene erogato, previa presentazione di richiesta documentata, un contributo *una tantum* nelle seguenti misure:

- L. 1.000.000 per mutui superiori a lit. 25.000.000
- L. 2.000.000 per mutui superiori a lit. 50.000.000

La domanda potrà essere presentata dal lavoratore quando in possesso della necessaria documentazione, e comunque entro 180 giorni dalla contrazione del mutuo.

5. Protesi e cure acustiche, oculistiche ed ortopediche

Con decorrenza 1 ottobre 1994, il lavoratore iscritto alla CEAV o alla CEVA, il coniuge ed i figli a suo carico hanno diritto ad una integrazione dell'eventuale prestazione pubblica per protesi acustiche, oculistiche ed ortopediche nelle misure e nei limiti che seguono:


- a) per protesi e cure acustiche:
 - 60% della spesa complessiva fino ad un massimo di L. 1.000.000;
- b) per protesi e cure oculistiche:
 - 100% della spesa complessiva fino ad un massimo di L. 400.000;
- c) per protesi e cure ortopediche:
 - 100% della spesa complessiva fino ad un massimo di L. 1.000.000.

I suddetti limiti massimi, erogabili in un triennio, sono riferiti ad un unico nucleo familiare (lavoratore, coniuge, figli a suo carico).

Le integrazioni di cui sopra verranno erogate previa domanda corredata dalla fotocopia della documentazione di spesa (fattura) e certificazione medica entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della predetta fattura.

6. Protesi e cure dentarie

Con decorrenza 1 ottobre 1994, il lavoratore iscritto alla CEAV o alla CEVA, il coniuge ed i figli a suo carico hanno diritto ad una integrazione dell'eventuale prestazione pubblica per protesi e cure dentarie nella misura del 50% della spesa complessiva, fino a un massimo di L. 1.500.000 nel triennio.



Il suddetto limite massimo e` riferito ad un unico nucleo familiare (lavoratore, coniuge, figli a suo carico).

Le integrazioni di cui sopra verranno erogate previa domanda corredata dalla fotocopia della documentazione di spesa (fattura) e certificazione medica entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della predetta fattura.

Per spese riferite a prestazioni di valore inferiore a L. 100.000, nulla è dovuto al lavoratore, al coniuge ed ai figli a suo carico.

7. Contributo visite specialistiche e diagnostiche

Con decorrenza 1 ottobre 1994 i lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete hanno diritto ad una integrazione dell'eventuale prestazione pubblica per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici che non riguardino i casi di cui ai precedenti punti 5. e 6. nella misura del 50% della spesa complessiva da essi sostenuta da un minimo di L. 50.000 e fino ad un massimo di L. 300.000 nel triennio.

Il termine perentorio di presentazione della domanda e` fissato in 180 giorni dalla data della fattura relativa alla spesa sostenuta.

8. Indennità in caso di morte e di invalidità permanente del lavoratore per infortunio extraprofessionale

Con decorrenza 1 ottobre 1994, nel caso di infortunio extraprofessionale da cui derivi la morte o una riduzione permanente della capacità di lavoro, la Cassa Edile artigiana, mediante apposita copertura assicurativa, eroga al lavoratore iscritto alla Cassa o ai familiari aventi causa le seguenti prestazioni:

- a) L. 8.000.000 in caso di morte;
- b) nel caso di riduzione della capacità di lavoro (secondo le tabelle INAIL):
 - fino al 10% : nessun importo;
 - dall'11% al 43%: L. 5.000.000;
 - dal 44% al 75% : L. 10.000.000;
 - dal 76% al 100%: L. 20.000.000;

Restano invariate le condizioni di erogazione delle prestazioni di cui al punto 7 dell'Accordo 2 giugno 1992.

9. Contributo spese funerarie per morte del lavoratore non dovuta ad infortunio extraprofessionale

Con decorrenza 1 ottobre 1994, la prestazione di cui al punto 8 dell'Accordo regionale 2 giugno 1992 viene elevata a L. 1.000.000, ferme le condizioni di erogazione ivi previste, qui integralmente richiamate, salvo che per il termine di presentazione della domanda, perentoriamente fissato in 180 giorni dal decesso.

10. Equo indennizzo dell'anzianità di settore

Con decorrenza 1 ottobre 1994 ai lavoratori che all'atto del pensionamento, pur avendo un'anzianità continuativa di iscrizione alle Casse Edili Artigiane venete, non perce-

piscono l'A.P.E.S. per eventi loro non imputabili, e` riconosciuta un'erogazione *una tantum* nella misura massima e per le anzianita` di seguito indicate:

- a) per anzianita` superiore a 4 anni e fino ad 8:
L. 1.000.000;
- b) per anzianita` superiore a 8 anni e fino a 12:
L. 3.000.000;
- c) per anzianita` oltre il dodicesimo anno:
L. 5.000.000;

L'entita` dell'erogazione *una tantum* sara` comunque determinata dai Consigli di Presidenza CEAV/CEVA.

Per ottenere l'erogazione *una tantum*, la domanda dovra` essere presentata dal lavoratore entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del pensionamento.

11. Sostegno al reddito per dipendenti da imprese fallite

Con decorrenza 1 ottobre 1994 i lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete dipendenti da imprese che in quanto dichiarate fallite non risultino in regola con i versamenti alle Casse stesse, potranno richiedere alle Casse un acconto pari al:

- a) 50% dell'importo relativo alla gratifica natalizia;
- b) 50% dell'importo relativo all'APE ordinaria e l'accredito del relativo periodo.

Tali importi sono posti a carico di un apposito fondo istituito presso le Casse Edili Artigiane venete e stanziato nel bilancio preventivo di esercizio; il fondo in questione e` plafonato nel limite di L. 50.000.000 per la CEAV e nel limite di 20 milioni per la CEVA per ogni anno, e sara` rifinanziato l'anno successivo, fermo restando l'impegno della CEAV e della CEVA all'insinuazione nel fallimento per il recupero del credito.

Per ottenere l'erogazione degli acconti di cui al presente punto, il lavoratore interessato dovra` presentare domanda documentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di dichiarazione del fallimento.

12. Sussidio straordinario per avvenimenti gravi ed eccezionali

Le parti confermano la validita` di quanto previsto dal punto 9 dell'Accordo regionale 2 giugno 1992.

13. Limiti generali alle prestazioni ed assistenze della Cassa Edile artigiana

Le parti confermano la validita` di quanto previsto dal punto 10 dell'Accordo regionale 2 giugno 1992.

14. Unicita` delle prestazioni ed assistenze

Le parti confermano la validita` di quanto previsto dal punto 11 dell'Accordo regionale 2 giugno 1992.

D.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


15. Dichiarazione finale delle parti

Le parti confermano la validità dell'allegato all'Accordo regionale 2 giugno 1992 sulle prestazioni extracontrattuali CEAV/CEVA.


Letto, confermato e sottoscritto.-


FRAV Confartigianato


CNA del Veneto



FILCA CISL Veneto



FILLEA CGIL Veneto



FENEAL UIL Veneto

